

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	6
GIUSTIZIA (II) .....	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	20
DIFESA (IV) .....	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	24
FINANZE (VI) .....	»	34
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	38
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	39
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	64

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	<i>Pag.</i>	66
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	67

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza  
del presidente Stefano CECCANTI.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.**

**C. 3314 Governo.**

(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3314 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli, per un totale di 125

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 145 commi; esso appare prevalentemente configurabile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità; da un lato, quella di introdurre disposizioni in materia di crisi d'impresa; dall'altro lato, quella di recare interventi in materia di giustizia;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo diciannove giorni, il 24 agosto; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 prevede che l'imprenditore, nel formulare il ricorso per l'accesso alle misure protettive e cautelari, presenti anche "una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragio-

nevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata"; al riguardo andrebbe approfondita la possibilità di attribuire valore di autocertificazione a una dichiarazione che attesta non uno stato, una qualità personale o un fatto ma un evento incerto, vale a dire la possibilità di risanare l'impresa; i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 19 consente al Ministro dello sviluppo economico di nominare la società Fintecna SpA commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nelle procedure liquidatorie accorpate di cui all'articolo 1, comma 498 della legge n. 296 del 2006; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda nominare commissario straordinario una persona giuridica (vale a dire la società Fintecna SpA) ovvero un soggetto fisico da individuare tra gli amministratori della società Fintecna SpA; in proposito si ricorda che la disciplina in materia appare piuttosto orientata all'individuazione quali commissari di persone fisiche; anche laddove si consente – come all'articolo 1, comma 498, della legge n. 296 del 2006 – la nomina di "studi professionali associati" o "società di professionisti" si richiede comunque la designazione di una "persona fisica responsabile della procedura" ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; la clausola di invarianza di cui all'articolo 28 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 e 24; non viene invece fatta menzione dell'articolo 26-bis, introdotto al Senato, che reca un'autonoma copertura finanziaria;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

la lettera b) del comma 3-quinquies dell'articolo 19 prevede la possibilità di adottare decreti di natura non regolamentare, provvedimenti definiti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, "atti dall'indefinibile natura giuridica";

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, risulta corredato di analisi

tecnico-normativa e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita al Capo I nonché di dichiarazione di esenzione dall'AIR ai sensi del regolamento in materia adottato con il DPCM n. 169 del 2017 con riferimento al Capo II;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provveda la Commissione di merito, a sopprimere, all'articolo 19, comma 3-quinquies, lettera b) le parole: "di natura non regolamentare".

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della formulazione del testo:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera e), dell'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter e dell'articolo 28.

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri "salvo intese" cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo Luzi, sulla proiezione internazionale dell'Arma dei Carabinieri ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	5
--	---

#### AUDIZIONI

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

**Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo Luzi, sulla proiezione internazionale dell'Arma dei Carabinieri.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Teo LUZI, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Maria TRIPODI (FI), Alberto PAGANI (PD), Gennaro MIGLIORE (IV), Salvatore DEIDDA (FDI), Paolo FORMENTINI (LEGA) e Matteo PEREGO DI CREMAGO (FI), da remoto.

Teo LUZI, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 310 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 6

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 10

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Emendamenti C. 1494-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 10

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.**

**Atto n. 310.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi, come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 310).

Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 26 ottobre 2021.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, nell'illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).

Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha confermato, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello

stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziata è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).

In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni Ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.

In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il

2010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, il quale, all'articolo 2, punto 11, ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, che ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 « Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 « Associazioni combattentistiche »). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziare le relative risorse aggiuntive.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il

comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha infatti disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2019, l'ammontare del contributo è stato di 357.145 euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'articolo 1, comma 884, ha autorizzato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto interministeriale, l'articolo 1 dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), euro 1.525.833,66 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo);

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), euro 234.743,64 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo);

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), euro 195.619,70 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo).



Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 9 luglio 2020, l'ANPPIA il 19 gennaio 2021 e l'ANED il 2 luglio 2021).

Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a euro 1.956.197 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo).

L'erogazione del contributo, come chiarito dal medesimo articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della Missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.

Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto in esame ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo

si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995).

Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2020, che sono allegati allo schema di decreto: l'ANVCG il 9 luglio 2021, l'ANED il 2 luglio 2021 e l'ANPPIA il 13 luglio 2021.

I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame; per quanto riguarda l'ANVCG in realtà risulta allegata solo la relazione della società di revisione indipendente, sebbene la stessa ANVCG abbia trasmesso il bilancio in via informale alla Commissione.

Per quanto riguarda le associazioni tra le quali viene ripartito il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta 27.679 associati. L'Associazione è attualmente iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro nazionale 3 delle Associazioni di Promozione Sociale. È in attesa di iscrizione all'istituendo Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954.

Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2018 risultano iscritti 3.767 soci.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. All'inizio del 2019 i soci ANED risultano essere 2.485.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 19 ottobre, nel corso della quale ritiene si possa procedere alla votazione della proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 17.30.**

**DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.**

**Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti

al disegno di legge C. 3314, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 118 del 2021 recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone, pertanto, di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**Emendamenti C. 1494-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva che il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1494-A, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Stefano CECCANTI, *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone, pertanto, di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 17.35.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	11
DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

#### **La seduta comincia alle 16.35.**

#### **Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, segnala che la Fondazione Falcone ha trasmesso ai componenti

della Commissione una proposta per riscrivere l’articolo 4-*bis* dell’ordinamento penitenziario. Per tale ragione, in considerazione delle interlocuzioni informali in base alle quali i gruppi avrebbero dovuto far pervenire entro domani i loro contributi sulle proposte di legge in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all’articolo 4-*bis* della legge sull’ordinamento penitenziario, chiede che il presidente relatore tenga conto nelle sue valutazioni ai fini della predisposizione di una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione, anche degli spunti forniti dalla Fondazione.

**DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità**

sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

**C. 3278 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e rinvio).

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta di giovedì 21 ottobre.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito VIII e IX, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo) Il decreto-legge, composto da 17 articoli, presenta un contenuto vario e articolato, con una serie di disposizioni dalle diverse finalità, accomunate dal fatto di intervenire in materia di infrastrutture e trasporti.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata disamina del contenuto del provvedimento, in questa sede si sofferma esclusivamente sui profili di interesse della Commissione Giustizia.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1 contiene modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di sicurezza del trasporto stradale, volte a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il cosiddetto codice rosa prevedendo anche disposizioni sanzionatorie. Si consentono infatti al sindaco maggiori possibilità di riserva di posti di sosta, mediante propria ordinanza, oltre che nelle fattispecie precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del

fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) anche per i veicoli: al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa »; elettrici; per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.

Con riferimento all'articolo 1, evidenzia, in particolare, che la lettera *e*) del comma 1 interviene sull'articolo 158 del citato codice della strada: introducendo, al numero 2), il comma 4-*bis* che, prevedendo una sanzione più severa per la violazione della riservazione degli stalli per le persone con disabilità, dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli; modificando, al numero 3), il comma 5, al fine di incrementare la sanzione della sosta nelle aree pedonali urbane, eliminando il riferimento alla violazione per chi occupa abusivamente gli stalli dedicati a veicoli in uso a persone con disabilità per la quale è stata prevista una specifica sanzione con l'inserimento del citato comma aggiuntivo 4-*bis*.

A sua volta, la lettera *f*) del comma 1 modifica l'articolo 188 del codice della strada, inerente alle garanzie per gli invalidi, al fine di inasprire le sanzioni sia per coloro che fruiscono delle strutture dedicate alla circolazione e alla sosta delle persone invalide senza autorizzazione sia per coloro che le usano senza osservarne le dovute modalità.

La successiva lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce l'articolo 188-*bis* del codice della strada, il quale disciplina compiutamente la sosta dei veicoli con permesso rosa, prevedendo sia la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire per essi appositi spazi, sia i casi e le modalità di rilascio del permesso da parte dei comuni, sia ancora le sanzioni amministrative per le violazioni che sono fissate nel pagamento di una somma da euro 87 a

euro 344 qualora si usufruisca delle strutture dedicate, senza avere l'autorizzazione prescritta o facendone un uso improprio, e di una somma da 42 a 173 euro qualora un soggetto, pur avendone diritto, utilizzi tali strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.

Sempre con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6, introducendo disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie infrastrutture stradali e autostradali, modifica diversi testi legislativi vigenti, tra cui il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (cosiddetto decreto Genova), il codice della strada e il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (disciplina della rete stradale transeuropea). Le principali disposizioni di tale articolo attengono al trasferimento delle funzioni degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) alla citata Agenzia nazionale. Si prevede altresì che l'Agenzia disciplini – con proprio decreto – i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (articoli 9 e 11), per quanto applicabili, nonché, d'intesa con il MIMS, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi. Sono poi aumentate le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia.

In particolare, al comma 2 è contenuta una novella all'articolo 12, comma 3, lettera a), del codice della strada volta ad aggiungere il personale dell'Agenzia, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, al novero dei soggetti investiti di compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade.

Segnala infine l'articolo 9, che disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissa-

rio straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo, in particolare, dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative (commi 1-3). All'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo (comma 4). Si prevede altresì che il Commissario straordinario possa procedere, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera (comma 5). In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell'opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche (comma 6).

Rileva a tale proposito che, come i colleghi ricorderanno, uno dei primi provvedimenti esaminati dal Parlamento in questa legislatura è stato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, adottato dal Governo in relazione alla necessità di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del tribunale di Bari e della relativa procura della Repubblica, a seguito della dichiarata inagibilità degli immobili che li ospitava. L'esigenza di dotare il capoluogo di provincia di adeguate strutture giudiziarie aveva portato alla firma, già il 25 gennaio 2018, di un protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia, demanio, comune e città Metropolitana di Bari, Corte di appello, Procura generale, Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti e Provveditorato alle opere pubbliche per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata per la realizzazione a Bari di una cittadella giudiziaria. Tale protocollo è stato integrato successivamente da un ulteriore accordo siglato il 30 luglio 2019. Successivamente, il 1° ottobre 2020, è stata firmata la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia del demanio per la realizzazione del « Parco della Giustizia di Bari » (che sorgerà nell'area di due caserme dismesse). In particolare, la convenzione disciplina la programmazione, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere riguardanti il primo lotto funzionale del nuovo polo giudiziario barese. Tra gli interventi previsti, la demolizione degli edifici preesistenti, la bonifica dell'area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Segnala da ultimo che il 20 novembre 2020 l'Agenzia del demanio ha pubblicato la gara europea per affidare i rilievi tecnici propedeutici al progetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.**

**C. 3241 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione nella seduta di giovedì 21 ottobre, in qualità di relatore fa presente che il disegno di legge C. 3241 reca ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento

delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. Rileva preliminarmente che i due accordi, che hanno l'obiettivo di migliorare la cooperazione nel settore giudiziario, consentiranno uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati.

In particolare il primo dei due, vale a dire il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale, composto da 30 articoli ed una breve premessa, impegna le Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria, a condizione che l'indagato o l'imputato rispetto al quale si richiede la cooperazione sia penalmente imputabile nello Stato richiesto (articolo 1). All'articolo 2, paragrafo 1, sono definiti i molteplici ambiti di assistenza reciproca, tra i quali: la ricerca e l'identificazione di persone; la notificazione di atti e documenti; la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; lo svolgimento e la trasmissione di perizie; l'assunzione di testimonianze; l'espletamento di ispezioni giudiziarie; il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni; la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato; le informazioni bancarie e finanziarie; l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legislazione della Parte richiesta. Il paragrafo 2 precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale; all'esecuzione di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente, al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali.

L'articolo 3 è relativo al principio della doppia incriminazione e prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere applicata anche nei casi in cui il fatto non costituisca reato nello Stato richiesto. Tuttavia – come previsto dal successivo paragrafo 2 – il principio della doppia incriminazione è limitato ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria riguardi l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fonda-

mentali delle persone. In tutti gli altri casi, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'articolo 4 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata in toto o parzialmente dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, mentre l'articolo 5 individua le autorità competenti per la richiesta di cooperazione nell'Autorità giudiziaria o nel Pubblico Ministero dello Stato richiedente. Compete alle Autorità centrali designate dalle Parti trasmettere le richieste di assistenza (articolo 6), nella forma e con i contenuti definiti dal successivo articolo 7.

L'articolo 8 riguarda l'esecuzione della richiesta e prevede l'impegno delle Parti a collaborare in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, mentre l'articolo 9 prevede l'impegno della parte dello Stato richiesto di ricercare le persone indicate nella richiesta di assistenza e l'articolo 10 interviene in materia di citazioni e notifiche.

L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 11 mentre l'articolo 12 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, l'articolo 13, a garanzia della persona escussa, riconosce espressamente il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privata della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza.

L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale nello Stato richiedente, qualora non sia possibile la comparizione in videoconferenza. L'articolo 15 stabilisce che gli Stati adottino misure adeguate, previste dalla propria le-

gislazione interna, finalizzate alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività di assistenza richieste, mentre l'articolo 16 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza.

Gli articoli da 17 a 19 disciplinano, rispettivamente, la produzione di documenti ufficiali e pubblici (articolo 17) e di documenti, atti e beni (articolo 18) nonché le attività finalizzate a perquisizione, sequestro e confisca (articolo 19). È previsto, inoltre, che lo Stato richiesto non possa invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione richiesta (articolo 20). L'articolo 21 riguarda la specificità dell'assistenza e stabilisce che le prove o informazioni acquisite nell'ambito di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato in oggetto non possono essere utilizzate in un procedimento diverso rispetto a quello per cui sono state richieste, salvo il consenso dello Stato richiesto. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni. Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano rispettivamente: lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti delle persone per cui si chiedono informazioni (articolo 23); lo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni (articolo 24); e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 25).

L'articolo 26 esenta gli atti e i documenti prodotti in conformità del Trattato da requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o altra analoga formalità mentre l'articolo 27 stabilisce l'impegno di riservatezza delle richieste di assistenza, così come dei documenti e delle informazioni forniti dall'altra Parte, se così richiesto da una delle parti. L'articolo 28 prevede specifiche disposizioni per le spese

di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 29). L'articolo 30, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia 180 giorni dopo la data della comunicazione.

Il secondo Trattato intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine e facilitare il reinserimento sociale. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di altro strumento giuridico applicabile a tal fine, non avendo detto Paese aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.

L'Accordo si compone di 22 articoli preceduti da un breve preambolo. Mentre l'articolo 1 è relativo alle definizioni, l'articolo 2 riguarda i principi generali. L'articolo 3 individua le autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento. L'articolo 4 fissa le condizioni per il trasferimento prevedendo esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se la persona condannata, o se del caso il suo legale, acconsente al trasferimento, se il fatto che ha dato luogo alla

condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo. Ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, da uno degli Stati contraenti, da terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o della persona condannata, a norma della legge di uno dei due Stati. L'articolo 7 contiene una disciplina analitica relativa ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati. L'articolo 8 precisa che i documenti saranno presentati nella lingua dello Stato che li invia e sono esentati dai requisiti di legalizzazione e altre analoghe formalità. L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso. L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata, mentre l'articolo 11 definisce le modalità di consegna della persona condannata.

Altri articoli sono poi espressamente dedicati alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13), alla concessione della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena (articolo 14) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 15). L'articolo 16, secondo il principio *ne bis in idem*, stabilisce che la persona trasferita per la condanna non può essere detenuta, processata o condannata nello Stato di esecuzione per il medesimo reato per il quale è stato già giudicato.

Sono inoltre stabilite le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 17) e le disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale (articolo 18).



L'articolo 19 precisa che la stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti. Ai sensi dell'articolo 20, il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se tale domanda si riferisce a sentenze emesse in precedenza. Mentre l'articolo 21 riguarda la soluzione delle controversie, l'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.

Quanto al disegno di legge in esame, esso si compone di cinque articoli. Oltre alle consuete disposizioni in tema di autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2) dei due Trattati, il disegno di legge dispone, all'articolo 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 contiene la clausola finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui si farà fronte tramite consultazioni tra le Parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi. Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole, manifesta comunque la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.**

**C. 3242 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore* nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione nella seduta di giovedì 21 ottobre, in qualità di relatore fa presente che il disegno di legge C. 3242 reca ratifica dell'accordo con il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. Il provvedimento in esame ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente, risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti di ricerca europei del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), quello italiano con sede a Monterotondo.

Rammenta che l'Accordo istitutivo dell'EMBL è stato firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e che la ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge 19 maggio 1976, n. 427. Il nostro Paese è membro fondatore dell'EMBL, istituzione di ricerca che nel corso del tempo ha visto espandere le proprie attività fino a vedere l'adesione di molti altri Paesi (oggi sono ventisette), arrivando a impiegare 1.800 persone con più di ottanta gruppi di ricerca indipendenti che studiano vari aspetti della biologia molecolare in sei siti a Heidelberg (prima sede), Amburgo, Grenoble, Hinxton e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi, operando in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento e formazione e trasferimento della tecnologia.

Il Laboratorio di ricerca di Monterotondo – che si trova all'interno del *campus* «Adriano Buzzati – Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50 – studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto

dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica, con l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia.

L'Accordo del quale il disegno di legge in esame propone la ratifica, composto da 19 articoli e da un allegato, aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo tempo pendente che, essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale – cosa che avrebbe determinato una doppia imposizione – ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in corso di ristrutturazione e adeguamento.

Nel passare ad illustrarne il contenuto, fa presente che si soffermerà principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita disamina del provvedimento.

In particolare, l'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio. Sottolinea che la parte VII norma l'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione. Infatti la sede del Laboratorio è inviolabile (lettera *a*) e quindi è necessario il consenso del Direttore generale affinché agenti o pubblici funzionari italiani entrino ed esercitino le proprie funzioni in esso. Tale consenso è presunto in caso di calamità naturali, incendi o eventi che esigano interventi urgenti per la sicurezza o salute pubblica, nonché per la persecuzione di eventi criminosi (lettera *b*). Il Direttore generale non può comunque consentire che il Laboratorio divenga rifugio per persone destinatarie di provvedimenti restrittivi della magistratura o ricercati per essere estradati (lettera *c*). I beni di

proprietà del Laboratorio destinati al perseguimento dei fini dello stesso non possono essere soggetti a sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa (lettera *d*); la lettera *e*) elenca i casi particolari in cui, avendovi rinunciato, il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione. Salvo eccezioni stabilite nell'Accordo o nell'articolo IV, le attività del Laboratorio sono regolate dalla legislazione italiana (lettera *f*) e sono definite dallo stesso in modo indipendente tenendo conto delle direttive nazionali e internazionali, evitando incompatibilità tra di esse anche con consultazioni tra il Laboratorio (che tra l'altro garantisce la sicurezza del personale e dell'ambiente) e il Governo. La parte VIII stabilisce che il Laboratorio svolge le proprie attività nell'ambito del Programma, e precisa che non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualunque mezzo di comunicazione.

L'articolo V (parte IX) esclude la responsabilità giuridica internazionale per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni (lettera *a*), prevedendo altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi (lettera *b*).

L'articolo VII dettaglia, nella parte XIII, lettere *a*), *b*) e *c*) i regimi di immunità, esenzioni e privilegi di cui gode il personale. In particolare la lettera *a*) prevede che i membri del personale del Laboratorio nonché gli esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana di immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e dell'immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza. La lettera *i*) del medesimo articolo VII precisa che l'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla

regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale, tra le quali figurano: l'immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che vi abbia espressamente rinunciato. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia (lettera *a*)); qualora il direttore generale non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina, l'immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare (lettera *b*)); qualora il direttore generale sia cittadino italiano da una data anteriore alla sua nomina, l'immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Come per il personale del Laboratorio, è previsto che l'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. È previsto altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi.

L'articolo IX, Parte XVII prevede che il Direttore generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare all'immunità, eccetto la sua,

quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni (e trasporti) del Laboratorio, non assoggettabili a intercettazioni e censura, godendo tali comunicazioni delle stesse immunità di quelle diplomatiche.

L'articolo XIII disciplina i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire negli stessi una clausola arbitrale.

L'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'EMBL. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria specificando al comma 3 che «agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo». L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole, manifesta comunque la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.45.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Diritti Umani della Rete Saharawi (Solidarietà Italiana con il popolo saharawi) e della rappresentante Saharawi in Italia, Fatima Mahfud (*Svolgimento e conclusione*) ..... 20

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.*

##### **La seduta comincia alle 11.05.**

**Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione di rappresentanti del Gruppo Diritti Umani della Rete Saharawi (Solidarietà Italiana con il popolo saharawi) e della rappresentante Saharawi in Italia, Fatima Mahfud.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Fatima MAHFUD, *rappresentante Saharawi in Italia*, Nadia CONTI e Costanza SAN-

VITALE, *rappresentanti del Gruppo Diritti Umani della Rete Saharawi (Solidarietà Italiana con il popolo Saharawi)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Antonella INCERTI (PD), da remoto, Riccardo OLGATI (M5S), da remoto, Gennaro MIGLIORE (IV), da remoto, Dorian Sarli (MISTO), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), da remoto, e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Fatima MAHFUD, *rappresentante Saharawi in Italia*, e, da remoto, Giulia OLMI, Caterina LUSUARDI, Elisa MILESI, Francesca DORIA e Francesca DE PADOVA, *rappresentanti del Gruppo Diritti Umani della Rete Saharawi (Solidarietà Italiana con il popolo Saharawi)*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

##### **La seduta termina alle 12.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano. Atto n. 307 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di <i>Space Situational Awareness</i> (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA. Atto n. 306 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 305 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammmodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea <i>Principal Anti Air Missile System</i> (PAAMS) e dei radar <i>Long Range Radar</i> (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo <i>Early Warning</i> ) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio). Atto n. 309 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .	23

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, informa che presterà grande atten-

zione alle riflessioni che emergeranno dal dibattito e che lavorerà accuratamente in vista della presentazione di una proposta di parere.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ, replicando alle richieste di chiarimenti avanzate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che, con lo schema di decreto in esame, è intenzione del Governo sottoporre all'approvazione del Parlamento, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, l'intero programma articolato in più *tranche*, precisando che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Al riguardo, sottolinea che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente nel cosiddetto regime di « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico qualora tale garanzia non fosse confermata.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano.**

**Atto n. 307.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, in data 13 ottobre, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, manifesta la propria disponibilità a ricercare la più ampia convergenza sulla proposta di parere e rimane in attesa dei contributi che i vari gruppi vorranno offrire.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ ribadisce, anche con riguardo ai chiarimenti richiesti dal relatore su questo schema di decreto, le considerazioni già svolte sul precedente atto del Governo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA.**

**Atto n. 306.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 13 ottobre, ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI osserva, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in occasione della relazione introduttiva, che per quanto attiene al totale finanziario, l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare. Pertanto, qualora l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Quanto, poi, alle ricadute del programma sull'industria nazionale e alle aziende interessate, segnala che, nella fase attuale, i contratti non sono ancora formalizzati e che, pertanto, non è possibile stilare un elenco delle imprese che saranno interessate dal programma. Infine, fa presente che i siti produttivi italiani potenzialmente coinvolti sono situati su tutto il territorio nazionale e, più precisamente, in Lombardia e nel distretto dell'area centro meridionale delle regioni Lazio, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Basilicata.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.**

**Atto n. 305.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che nella seduta del 13 ottobre la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale

in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System (PAAMS)* e dei radar *Long Range Radar (LRR)* per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle unità classe *Orizzonte* (nave *Andrea Doria* e nave *Caio Duilio*).**

**Atto n. 309.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, invita i gruppi a far pervenire i loro contributi alla proposta di parere, preannunciando la propria disponibilità a ricercare la più ampia convergenza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 24

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 17.

**DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.**

**C. 3314 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2371), dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 118 del 2021, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è alle-

gato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Osserva che un'ulteriore relazione tecnica, non corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento e che con la lettera di trasmissione di questa seconda relazione tecnica, il Governo ha condizionato la verifica positiva della relazione tecnica medesima a una modificazione del testo.

Rammenta che nel corso dell'esame in prima lettura, inoltre, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato documentazione tecnica.

Rileva che il testo reca, all'articolo 28, una clausola di neutralità finanziaria che è riferita all'intero provvedimento ad eccezione degli articoli 3 e 24: a tali due articoli, infatti, sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia che effetti sono ascritti anche all'articolo 26-*bis*.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 1-*bis*, recanti differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi



d'impresa evidenzia che le norme rinviano l'entrata in vigore di disposizioni a cui non erano ascritti effetti finanziari. Prende atto inoltre del carattere ordinamentale delle stesse e di quanto precisato dalla relazione tecnica e, sulla base di tali elementi, non formula osservazioni.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 2-5, in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituzione della piattaforma telematica nazionale, nomina dell'esperto, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere, accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio con oneri pari a 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui, per spese di manutenzione e gestione, a decorrere dall'anno 2023. In proposito, tenuto conto che l'onere è indicato come limite massimo di spesa e considerate le precisazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla nota presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, non formula osservazioni.

Analogamente non formula osservazioni con riferimento ai compiti attribuiti alle Camere di commercio, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla predetta nota e del fatto che – per quanto riguarda i costi che gravano sulle camere medesime per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata – agli stessi si provvede mediante i diritti di segreteria: detti diritti infatti, sia per la disposizione ora introdotta (comma 8-*bis* dell'articolo 5) sia per la disciplina generale espressamente richiamata (articolo 18 della legge n. 580 del 1993), devono essere determinati in misura tale da coprire i relativi costi.

Con riferimento alla formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la formazione medesima sarà curata dagli ordini di appartenenza e sarà posta a carico dell'esperto interessato all'iscrizione. Anche su tale aspetto non formula pertanto osservazioni.

In merito al compenso dell'esperto, rinvia a quanto sarà osservato in merito all'articolo 16.

In merito ai profili di copertura, osserva che il comma 10 dell'articolo 3 provvede agli oneri connessi alla realizzazione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale per l'accesso alla composizione negoziata – pari a 700.000 euro per l'anno 2022 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di competenza del Ministero della giustizia, quanto all'onere iniziale, e del Ministero dello sviluppo economico, quanto agli oneri a regime.

In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché entrambi i citati accantonamenti recano comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto – con specifico riferimento a quello di competenza del Ministero della giustizia – delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 24, comma 2, e 26-*bis*, comma 9.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, non ha osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura circa la non onerosità delle disposizioni.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 11, in materia di conclusione delle trattative, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse attribuiti con le

risorse disponibili a legislazione vigente e ai possibili effetti di risparmio, peraltro non scontati, derivanti dalle disposizioni introdotte.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 14, recante misure premiali, evidenzia che la norma reca diverse agevolazioni a favore dell'imprenditore che ricorra alla composizione negoziata e che dette misure ripropongono sostanzialmente la disciplina di cui articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata differita, dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 e alla quale non furono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica.

Osserva che, in relazione alle agevolazioni in esame, la relazione tecnica afferma che dalle stesse non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica, ma che le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario.

In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in merito alla riduzione delle sanzioni e degli interessi andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma che si tratti di voci per le quali non risulti comunque considerato alcun effetto di gettito ai fini delle previsioni tendenziali.

Anche con riferimento alla concessione da parte dell'Agenzia delle entrate all'imprenditore che ne faccia richiesta di un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, evidenzia che la misura potrebbe determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'Era-rio, con effetti in termini di cassa. Anche su tale aspetto reputa opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi a conferma dell'as-sunzione di neutralità finanziaria.

Infine, andrebbe a suo parere acquisita conferma che l'applicazione a nuove fattispecie degli articoli 88 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, richiamati dal comma 5 dell'articolo in esame, non determini variazioni di gettito rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 16, in materia di compenso dell'esperto, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, in materia di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 19, commi da 3-bis a 3-sexies, recante disciplina della liquidazione del patrimonio, non ha osservazioni da formulare considerato che, per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell'affidamento a Fintecna, le stesse, di carattere ordinamentale e procedimentale, incidono su una disciplina cui già a legislazione vigente non sono stati ascritti effetti finanziari. Osserva, per quanto riguarda i compiti che le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna, che si tratta di adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, cui dunque le amministrazioni potranno dar corso nel quadro delle disponibilità di bilancio esistenti e che per le stesse costituiscono un'opzione aggiuntiva (nel caso di liquidazione di società a partecipazione pubblica) rispetto alle opzioni già praticabili a legislazione vigente, che restano comunque percorribili. Sottolinea che la disposizione è, comunque, assistita da una specifica clausola di invarianza (richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'esame in prima lettura e oggetto di una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato) volta a tutelare le finanze pubbliche dall'eventualità che il ricavato della liquidazione non risulti sufficiente a compensare Fintecna nella sua veste di liquidatore.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 19, comma 3-*sexies*, capoverso comma 1100-*bis*, avente ad oggetto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare a Fintecna SpA o a società da quest'ultima interamente controllate le attività di liquidazione delle società in cui detengono partecipazioni, deve essere inteso – al di là della sua formulazione letterale – nel senso che le disposizioni ivi contenute devono essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 27.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 24, recante aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, rileva che gli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame al Senato. Tanto premesso non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria connesso all'attuazione della normativa relativa alla Procura europea (EPPO) – pari a 704.580 euro per l'anno 2022, a 1.684.927 euro per l'anno 2023, a 1.842.727 euro per l'anno 2024, a 1.879.007 euro per l'anno 2025, a 2.347.595 euro per l'anno 2026, a 2.397.947 euro per l'anno 2027, a 2.441.106 euro per l'anno 2028, a 2.491.457 euro per l'anno 2029, a 2.534.616 euro per l'anno 2030 e a 2.584.968 euro a decorrere dall'anno 2031 – mediante riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, osserva che la predetta riduzione viene effettuata per un importo corrispondente a quello dell'onere indicato per l'anno 2022, mentre a decorrere dall'anno 2023 per un importo pari all'onere massimo che si verifica a regime, a partire

dal 2031. Infatti, poiché l'onere massimo si colloca oltre il triennio in corso, esso viene prudenzialmente imputato all'ultimo anno del triennio medesimo. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento interessato presenta comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 10, e 26-*bis*, comma 9.

Sotto il profilo meramente formale, segnala infine che l'onere previsto a decorrere dal 2031 – pur in mancanza nel testo di una esplicita previsione in tal senso – è da intendersi a carattere « annuo ».

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione, non formula osservazioni nel presupposto – confermato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato – che la norma non determini un fabbisogno di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già previste a normativa vigente tenuto conto che la piattaforma per la gestione degli « indennizzi Pinto » è stata già realizzata dalla DGSIA e gli eventuali ulteriori interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 26, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia, considerato che la norma, per il 2021, rende più vincolanti – rispetto a quanto previsto dal previgente assetto definito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008 – i criteri definiti in via legislativa per la destinazione alla spesa di risorse affluite al FUG e riversate all'entrata nel 2020, andrebbero a suo avviso forniti elementi di valutazione volti ad escludere che, con riguardo al medesimo esercizio 2021, si possa determinare un minore afflusso di risorse per la copertura di attività già programmate o impegni già assunti a valere sui medesimi proventi del Fondo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26-*bis*, recante misure urgenti in materia di concorso per il re-

clutamento di magistrati ordinari, rileva che la quantificazione dell'onere proposta appare coerente con gli elementi esposti dalla relazione tecnica. Evidenzia tuttavia che tali elementi non sono corredati di tutte le informazioni necessarie per una puntuale verifica dell'onere medesimo: ciò con particolare riferimento a talune voci di spesa per lo svolgimento delle prove di concorso, per le quali è fornita l'indicazione dell'onere complessivo da sostenere senza esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la relativa stima (è il caso, ad esempio, della voce di spesa « cancelleria, carta e stampati ») mentre, per altre voci, sono forniti solo alcuni dei parametri utilizzati ma non tutti quelli necessari a definire la previsione circa la spesa da sostenere (è il caso, ad esempio, della spesa sostenuta per la « vigilanza amministrativa » e la « vigilanza di sicurezza »). In merito alle voci indicate andrebbero quindi, a suo parere, acquisiti ulteriori elementi a conferma della relativa congruità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9 dell'articolo 26-bis provvede agli oneri connessi alla gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati ordinari per la copertura di posti vacanti in organico – pari a 5.962.281 euro per l'anno 2022 – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.

In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 10, e 24, comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 28, recante Clausola di invarianza finanziaria, sotto il profilo meramente formale segnala che – pur in mancanza nel testo di una esplicita previsione in tal senso – dall'ambito di applicazione della predetta clausola deve intendersi escluso, per interpretazione sistematica, anche l'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dal quale

– come in precedenza illustrato – derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le misure premiali previste dall'articolo 14, derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi, nel riproporre in parte la disciplina di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, appaiono suscettibili di generare effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso e, nel contempo, di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese, anche in considerazione del fatto che, per prassi contabile, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni non vengono incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.

Segnala che la concessione di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni ed interessi non versati, fino ad un massimo di 72 rate, di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, pur potendo determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'erario, non appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito, giacché, avvenendo tale rateizzazione prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'erario ed essendo concessa su richiesta dell'imprenditore, essa potrebbe di fatto agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa.

Evidenzia che il comma 5 del medesimo articolo 14, che – in relazione al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle minusvalenze e sopravvenienze passive derivanti dagli esiti delle procedure negoziate della crisi – prevede l'applicazione della vigente disciplina tributaria, non appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, posto che si tratta di nuove fattispecie rispetto alle quali viene prevista la mera applicazione della legislazione vigente.

Rappresenta che le risorse del Fondo unico giustizia, riassegnate per l'anno 2021 al Ministero della giustizia, saranno utilizzate, ai sensi dell'articolo 26 del presente provvedimento, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, al fine di assicurare

il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari ed altri servizi istituzionali.

Evidenza, pertanto, che, poiché i suddetti interventi rientrano in ogni caso nelle finalità previste dalla norma originaria che disciplina il Fondo unico giustizia, la destinazione delle risorse dell'anno 2021 non modifica le attività già programmate o gli impegni già assunti, ma conferisce una maggiore specificità agli interventi da realizzare.

Conferma che i fabbisogni di spesa relativi allo svolgimento delle prove di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, di cui all'articolo 26-*bis*, appaiono congrui, giacché sono stati quantificati sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di concorsi per il reclutamento di magistrati e ripartiti sulle sei sedi stabilite nel decreto in esame.

Fa presente, in particolare, che le spese sostenute per la vigilanza amministrativa e di sicurezza sono state calcolate tenendo conto dei parametri indicati nella relazione fornita dalla competente Direzione generale magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3314 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 118 del 2021, recante Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure premiali previste dall'articolo 14, derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi, nel riproporre in parte la disciplina di cui articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, appaiono suscettibili di generare effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso e, nel contempo, di agevolare il pagamento dei debiti

tributari delle imprese, anche in considerazione del fatto che, per prassi contabile, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni non vengono incorporate nei tendenziali di finanza pubblica;

la concessione di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni ed interessi non versati, fino ad un massimo di 72 rate, di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, pur potendo determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'erario, non appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito, giacché, avvenendo tale rateizzazione prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'erario ed essendo concessa su richiesta dell'imprenditore, essa potrebbe di fatto agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa;

il comma 5 del medesimo articolo 14, che – in relazione al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle minusvalenze e sopravvenienze passive derivanti dagli esiti delle procedure negoziate della crisi – prevede l'applicazione della vigente disciplina tributaria, non appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, posto che si tratta di nuove fattispecie rispetto alle quali viene prevista la mera applicazione della legislazione vigente;

le risorse del Fondo unico giustizia, riassegnate per l'anno 2021 al Ministero della giustizia, saranno utilizzate, ai sensi dell'articolo 26 del presente provvedimento, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 143 del 2008, al fine di assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari ed altri servizi istituzionali;

pertanto, poiché i suddetti interventi rientrano in ogni caso nelle finalità previste dalla norma originaria che disciplina il Fondo unico giustizia, la destinazione delle risorse dell'anno 2021 non modifica le attività già programmate o gli impegni già assunti, ma conferisce una maggiore specificità agli interventi da realizzare;

i fabbisogni di spesa relativi allo svolgimento delle prove di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, di cui all'articolo 26-*bis*, appaiono congrui, giacché sono stati quantificati sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di concorsi per il reclutamento di magistrati e ripartiti sulle sei sedi stabilite nel decreto in esame;

in particolare, le spese sostenute per la vigilanza amministrativa e di sicurezza sono state calcolate tenendo conto dei parametri indicati nella relazione fornita dalla competente Direzione generale magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

rilevato che l'articolo 19, comma 3-*sexies*, capoverso comma 1100-*bis*, avente ad oggetto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare a Fintecna SpA o a società da quest'ultima interamente controllate le attività di liquidazione delle società in cui detengono partecipazioni, deve essere inteso – al di là della sua formulazione letterale – nel senso che le disposizioni ivi contenute devono essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 27,

esprime sul testo del provvedimento

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura

appare carente o inadeguata segnala le seguenti:

Lollobrigida 23-*bis*.0100, che prevede la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, senza tuttavia intervenire sulla disciplina sostanziale che prevede l'erogazione del predetto reddito, con ciò « spiazzando » la relativa copertura degli oneri prevista a legislazione vigente;

Colletti 24.1, che è volta ad aumentare complessivamente di 100 unità, anziché di 20, come attualmente previsto dal testo in esame, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria al fine di assicurare che l'attuazione della normativa comunitaria sull'istituzione della Procura europea (EPPO), aggiornando conseguentemente gli oneri che ne derivano, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Varchi 2.1, che prevede, tra l'altro, che presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, i quali hanno il compito di affiancare, qualora l'imprenditore ne faccia richiesta, l'esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce del fatto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono da ritenersi a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni anche a fini di contabilità nazionale;

Trano 3.01, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza prevedendo un contributo da versare per l'iscrizione e il mantenimento del citato albo, il cui importo sarà stabilito con apposito decreto ministeriale tenendo conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento del medesimo albo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità del citato contributo a fronteggiare le spese derivanti dalla istituzione e dal mantenimento dell'albo commissariale, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra l'acquisizione del predetto contributo e i costi da sostenere;

Varchi 23.01, che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i benefici di cui alla legge n. 183 nonché quelli previsti dall'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge n. 208 del 2015, in materia di incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la propria efficacia, anche con effetto retroattivo con riferimento a procedimenti già avviati, provvedendo al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per il 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che reca tali disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa, anche ai fini della verifica della

adeguatezza della corrispondente copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In proposito evidenzia, infatti, che, in base alle informazioni a disposizione, non si può escludere che tali proposte emendative determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI) in merito all'articolo aggiuntivo Lollobrigida 23-*bis*.0100 segnala che esso è volto a garantire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza. Nel ricordare che il Governo ha annunciato di voler rifinanziare il reddito di cittadinanza con 200 milioni di euro, sebbene tutte le forze politiche, ad eccezione del MoVimento 5 Stelle, abbiano evidenziato la necessità di rivedere tale misura a causa degli scarsi risultati che ha prodotto, evidenzia come, invece, in questo momento sia particolarmente sentita l'esigenza di garantire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2. In proposito, ritiene che, considerata l'assenza di un obbligo vaccinale nel nostro Paese, occorre garantire la libertà di scelta ai cittadini affinché essi possano comunque esercitare il loro diritto al lavoro, che reputa inviolabile.

Relativamente all'emendamento Varchi 2.1, che prevede l'affiancamento dell'imprenditore con figure professionali esperte in materia di risanamento delle imprese in

crisi, ritiene prioritario cercare di salvare quante più imprese possibile. In proposito, rileva che già oggi all'interno delle pubbliche amministrazioni esistono figure professionali che si occupano di tale materia e ritiene che queste potrebbero essere utilizzate anche per aiutare quegli imprenditori che non hanno la possibilità di rivolgersi ai professionisti del settore privato, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle camere di commercio.

Con riguardo all'articolo aggiuntivo Varchi 23.01, infine, sottolinea la mancanza di una risposta puntuale del Governo rispetto alla richiesta di chiarimento del relatore sulla congruità della quantificazione dell'onere. Al riguardo, pertanto, chiede alla rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, stigmatizza la superficialità con cui il Governo esamina le proposte emendative dell'opposizione. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Lollobrigida 23-bis.0100 fa presente che esso non è privo di copertura e che le risorse utilizzate sono disponibili poiché sono quelle stanziare per il reddito di cittadinanza. Stigmatizza, inoltre, che la Viceministra Castelli affermi che non si può escludere che da alcune proposte emendative possano derivare oneri, poiché, a suo avviso, questo è indice di indeterminatezza. Ritiene, invece, che, affinché la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di svolgere al meglio la propria funzione, le considerazioni del Governo rispetto agli effetti finanziari delle proposte emendative debbano essere chiare, approfondite e puntuali. Ad esempio, con riferimento all'emendamento Varchi 2.1, chiede al Governo di chiarire se sia stata verificata presso le camere di commercio la possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa ad invarianza di risorse finanziarie. Relativamente, invece, all'articolo aggiuntivo Varchi 23.01 fa presente che il Governo non ha risposto alla richiesta di chiarimento del relatore sulla congruità della quantificazione dell'onere da essa recato. Tutto ciò considerato, ritiene che l'opposizione, non volendo accettare passivamente l'atteggia-

mento superficiale del Governo rispetto alle proposte emendative presentate, non può fare altro che insistere a chiedere maggiori approfondimenti e chiarimenti.

Gian Pietro DAL MORO (PD) richiama l'attenzione della Commissione e della rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Trano 3.01, che – sebbene, a suo avviso, non adeguatamente formulato e foriero di costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, secondo quanto dianzi evidenziato – affronta tuttavia un tema di estrema rilevanza, ossia quello relativo alla necessità di introdurre criteri di massima trasparenza e imparzialità, attraverso, ad esempio, l'istituzione di appositi albi, nelle procedure di selezione dei soggetti chiamati ad assolvere alle delicate funzioni di commissari straordinari per l'amministrazione delle imprese in stato di insolvenza, rimarcando come tali figure risultano indispensabili al fine di consentire alle imprese interessate di superare le condizioni di grave difficoltà in cui versano. Pur prendendo atto delle criticità manifestate sotto il profilo finanziario dalla rappresentante del Governo, dichiara pertanto l'intenzione da parte del gruppo del Partito Democratico di riproporre la questione della sempre maggiore trasparenza nella scelta delle predette figure da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, attraverso la presentazione, in occasione dell'esame di prossimi provvedimenti legislativi, di specifiche proposte emendative in tal senso.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, pur condividendo l'opportunità di un intervento normativo nella direzione auspicata dal deputato Dal Moro, si limita tuttavia ad osservare che nello specifico l'articolo aggiuntivo Trano 3.01 risulta caratterizzato da una portata applicativa relativamente circoscritta, dal momento che prevede l'istituzione di un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle sole grandi imprese in stato di insolvenza, laddove invece, per quanto concerne le imprese di piccole o medie dimensioni, l'intermediazione allo stato garantita dalle camere di commercio appare ancora il canale da perseguire in via preferenziale.



La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle considerazioni svolte dagli onorevoli Lucaselli e Trancassini, conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 23-bis.0100, posto che la riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza – essendo quest'ultimo destinato a finanziare prestazioni di carattere obbligatorio, cui corrispondono diritti soggettivi in capo a coloro che risultino in possesso dei prescritti requisiti – configura una modalità di copertura inidonea, tanto più in assenza di una puntuale modifica nella disciplina sostanziale della misura di sostegno al reddito. Ribadisce, inoltre, il parere contrario anche sulle proposte emendative Varchi 2.1 e 23.01, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 24.1 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 23.01 e 23-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.40.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	36

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.**

**C. 3242 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte preliminarmente che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Intervenendo poi in sostituzione della relatrice, segnala che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3242 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

L'Accordo ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente, risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti di ricerca europei del Laboratorio europeo di biologia molecolare – EMBL, quello italiano con sede a Monterotondo. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'esenzione dall'imposizione sui redditi ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, sulla quale si soffermerà più avanti, e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo, in corso di ristrutturazione e adeguamento.

Ricordo quindi che l'Italia è membro fondatore dell'EMBL, istituto che impiega 1.800 persone, che studiano vari aspetti della biologia molecolare nei sei siti di Heidelberg, Amburgo, Grenoble, Hinxton, Monterotondo (istituito nel 1999) e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi. Segnala in particolare che il Laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del *campus* « Adriano Buzzati Traverso » del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato con la legge 17 febbraio 2001, n. 50.

Il nuovo Accordo consta di 19 articoli e di un allegato. L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo e l'articolo II disciplina la messa a disposizione dell'EMBL di locali e strutture adeguate da parte del Governo italiano.

L'articolo III regola la fornitura dei servizi pubblici necessari per lo svolgimento delle attività del Laboratorio. L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio.

L'articolo V esclude la responsabilità giuridica internazionale per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni, prevedendo altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo VI riconosce al Laboratorio libertà dalle restrizioni valutarie, consentendo ad esso la detenzione di fondi, valute, valori e conti di cui ha bisogno per le proprie attività.

Si prevede inoltre, in favore del laboratorio, confermando l'Accordo del 1999, l'esenzione:

da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Pro-

gramma, ad eccezione degli oneri che siano corrispettivi per servizi resi;

da dazi doganali ed altri prelievi per un numero massimo di tre automobili;

dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale;

dalle imposte sui carburanti e sui lubrificanti per i suddetti veicoli;

da tutte le imposte dirette e le tasse dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni per il Laboratorio, le sue proprietà e i suoi beni.

Inoltre viene riconosciuta la non imponibilità ai fini dell'IVA degli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale del Laboratorio e all'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo VII prevede che siano notificate al Governo italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio; detto personale gode di immunità, esenzioni e privilegi espressamente indicati.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze ritiene opportuno sottolineare che l'articolo VII riconosce inoltre, a differenza del precedente Accordo, l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi e gli emolumenti pagati dal Laboratorio ai dipendenti cittadini italiani. Tutti i dipendenti e il direttore generale sono invece soggetti a un'imposta interna a beneficio di EMBL.

Ricorda che sulla base del previgente Accordo la sede italiana era l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini. Poiché – come già ricordato – l'EMBL applica un sistema di tassazione interna sul proprio personale, ciò ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo, poiché tale personale sarebbe stato gravato da una doppia imposizione sul reddito.

L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del direttore generale, differenziando il caso in cui questi sia o meno cittadino italiano. L'articolo IX circoscrive

l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui godono il personale e gli esperti. L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni e dei trasporti del Laboratorio, non assoggettabili a intercettazioni e censura.

L'articolo XI si occupa del sistema di assistenza sanitaria e previdenziale del personale.

L'articolo XII disciplina il collegamento con il Governo e l'articolo XIII i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, mentre l'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio. L'articolo XV regola la composizione delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio. L'articolo XVI prevede la possibilità che il Governo italiano e il Laboratorio possano stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari.

L'articolo XVII dispone in merito all'entrata in vigore dell'Accordo e l'articolo XVIII disciplina la revisione e la cessazione dell'Accordo. L'articolo XIX è relativo alla durata dell'Accordo. L'allegato 1 infine contiene la mappa delle strutture e dei locali accessori destinati alle attività del Laboratorio.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che esso si compone di 4 articoli e che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 ai commi 1 e 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 3 prevede che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.**

**C. 3298 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere da rendere alla Commissione I Affari Costituzionali, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298).

Il provvedimento si compone di 7 articoli di contenuto eterogeneo.

L'articolo 1, che dà seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, modifica il Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagini penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice. La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha quindi posto un presidio importante rispetto al bilanciamento tra diritto alla *privacy* e indagini giudiziarie, che oggi viene con questo testo recepito e che auspica possa essere analogicamente esteso anche in altri casi.

L'articolo 2 interviene in materia di presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della Difesa.

L'articolo 3 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori per i *referendum* abrogativi annunciati nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2021. Differisce inoltre di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di

ammissibilità del quesito referendario. Osserva come tale misura si sia prospettata come necessaria al fine di consentire l'efficace e leale svolgimento del procedimento referendario, posto che i termini per il deposito della documentazione, concomitanti con le elezioni amministrative, avrebbero di fatto impedito la consultazione.

L'articolo 4 – in relazione delle domande per l'assegno temporaneo per i figli minori – proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale devono essere presentate le domande per aver diritto anche al riconoscimento delle mensilità arretrate dell'assegno. Le domande presentate dal 1° novembre 2021 daranno diritto all'assegno esclusivamente a decorrere dal mese di presentazione della domanda medesima.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnala in particolare l'articolo 5 che proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework*.

Rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto del-

l'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate. Il comma 3 del citato articolo 24 stabilisce inoltre che l'esenzione dai menzionati versamenti IRAP si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », come successivamente modificato nel tempo.

Successivamente l'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto, ha previsto che, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata Comunicazione della Commissione europea, l'importo dell'imposta non versata sia dovuto entro il 30 novembre 2020, senza applicazione di sanzioni né interessi. Tale ultimo termine è stato successivamente più volte prorogato.

Evidenzia infine che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.25.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione del settore siderurgico ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	38
--	----

#### AUDIZIONI

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

#### **La seduta comincia alle 12.35.**

**Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione del settore siderurgico.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte altresì che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta.

Rivolge un indirizzo di saluto al Ministro, fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori e introduce, quindi, l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sara MORETTO (IV), che interviene da remoto, Massimiliano DE TOMA (FDI), Giovanni VIANELLO (MISTO), Andrea ROMANO (PD), che interviene da remoto, Luca SUT (M5S), Matteo MICHELI (LEGA), Cosimo Maria FERRI (IV), Tullio PATASSINI (LEGA) e Luca SANI (PD).

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*, replicando, fornisce ulteriori precisazioni.

Martina NARDI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	39
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	40

#### SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni dispongo l'attivazione dell'impianto.

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 982-A e abb.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 marzo scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo predisposto dal relatore e che è stato fissato alle ore 12 del 7 ottobre scorso il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che sono state presentate 102 proposte emendative (*vedi allegato*), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità per estraneità di materia.

Ricorda altresì che, in data 14 aprile 2021, il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con condizioni e osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo.  
Nuovo testo C. 982-A e abb.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## Art. 1-bis.

*(Imprenditore agromeccanico)*

1. L'imprenditore, in forma individuale o societaria, esercente in via prevalente le attività di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo professionale a condizione che svolga almeno una delle attività di cui all'articolo 2135, comma 1, del codice civile quale attività complementare a quelle di cui al citato articolo 5. In tal caso, l'imprenditore agromeccanico è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, fermi restando i vigenti parametri per il calcolo degli oneri contributivi ed assicurativi e la non equiparabilità alle imprese agricole ai fini fiscali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente articolo, ed i criteri per la definizione della prevalenza e complementarietà delle attività di cui al precedente comma 1 e la costituzione di un albo degli imprenditori agromeccanici di cui al comma 1.

**1.01.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

## ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

## Art. 2-bis.

*(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)*

1. Il comma 3-bis) dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 ».

**2.1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

## ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 3.

*(Disposizioni in materia di agriturismo)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera b-ter) e b-sexies) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per le imprese agrituristiche deve ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti modalità di adesione al servizio stesso per la



tipologia di rifiuti indicati nell'allegato L-*quater* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il costo di tale servizio potrà prevedere specifiche riduzioni in relazione alla limitata quantità di rifiuti prodotti.

\* **3.1.** Incerti.

\* **3.6.** Gadda.

\* **3.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **3.3.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, sostituire le parole: nonché destinati all'agriturismo con le seguenti: nonché fabbricati destinati all'agriturismo o ad altra attività turistico ricettiva.*

\*\* **3.4.** Zucconi, Caretta, Ciaburro.

\*\* **3.5.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

#### ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis.* All'articolo 46, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis.* Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. ».

**4.1.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

#### ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

##### Art. 6.

*(Razionalizzazione della disciplina delle cessioni di prodotti agroalimentari)*

1. Il privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.

**6.01.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

##### Art. 6-*bis.*

*(Disposizioni in materia di vendita diretta)*

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis.* La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al precedente comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto ».

**6.02.** Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

#### ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

##### Art. 7-*bis.*

*(Misure per l'agricoltura di precisione e utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto

2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, nonché, esclusivamente da parte dei Centri di Ricerca pubblici ed in via sperimentale, le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento « Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto » dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

a) « *Visual Line of Sight* », ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni possono essere condotte anche in condizioni notturne laddove lo strumento *Unmanned Aircraft System* (UAS) sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del *buffer*. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

b) « *Extended Visual Line of Sight* », ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assistono il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

2. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole « agricoltura di precisione » sono aggiunte le seguenti « , anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

(SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura ».

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 1.

**7.01.** Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

#### ART. 9.

*Sopprimere il comma 1.*

**9.9.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 2, sostituire le parole: allevatori apistici con le seguenti: imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.*

*Conseguentemente:*

2) *Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura*

percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

b) al comma 2, dopo le parole: «azienda sanitaria competente» sono inserite le seguenti: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009».

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**9.14.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Al comma 2, sostituire le parole: allevatori apistici con le seguenti: imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.*

**9.11.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **9.4.** Gadda.

\* **9.1.** Incerti.

\* **9.10.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

\* **9.2.** Nevi, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **9.3.** Ciaburro, Caretta.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**9.12.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

b) al comma 2, dopo le parole: «azienda sanitaria competente» sono inserite le seguenti: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009.».

**9.13.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pi-

gnatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari)*

1. Alla tabella allegata all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce « semola integrale di grano duro », sostituire la cifra « 1,80 » con la seguente « 2,10 ».

2. Alla tabella allegata all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce « Pasta di semola integrale di grano duro » sostituire la cifra « 1,80 » con la seguente « 2,10 ».

**9.01.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 10.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **10.2.** Ciaburro, Caretta.

\* **10.4.** Gadda.

\* **10.1.** Incerti.

ART. 11.

*Al comma 1, lettere b), dopo la parola competenze, aggiungere, infine, il seguente periodo: Qualora i lavori di cui al presente comma siano relativi al verde pubblico, i soggetti affidatari dovranno essere idonea-*

mente qualificati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

\* **11.1.** Mazzetti.

\* **11.2.** Ciaburro, Caretta.

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole: I registri di carico e scarico dei prodotti sementieri e i registri con le seguenti: I registri.*

**12.1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Semplificazione in materia di fatturazione)*

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

**12.2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Semplificazioni in materia di tenuta del Registro di carico e scarico di cereali e farine)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

« 140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano con riferimento alle imprese di seconda trasformazione inquadrate nel comparto agroalimentare,

nonché alle imprese di commercio al dettaglio. ».

**12.01.** Gastaldi, Liuni, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

#### ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

\* **13.4.** Gadda.

\* **13.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **13.3.** Caretta, Ciaburro.

\* **13.1.** Incerti.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### Art. 13-bis.

*(Semplificazione in materia di pluriattività)*

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

#### « Art. 15-bis.

*(Incentivi alla pluriattività)*

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli

comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica ».

**13.01.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Canoni enfiteusi rustiche)*

1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiari perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del Catasto Terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiari assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.

3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.

4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiari assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si realizzano

mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso.

**13.02.** L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Semplificazione procedure di rilascio nullaosta al lavoro stagionale agricolo)*

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

*5-bis.* Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico

immigrazione presso il quale siano presentate.

*b)* al comma 6, dopo le parole: « comunicati al datore di lavoro, » sono inserite le seguenti: « o all'associazione di categoria di cui al comma 5-*bis* ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 30-*bis*, comma 1, dopo le parole: « regolarmente soggiornante in Italia, presenta », sono aggiunte le seguenti: « , anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

*b)* all'articolo 30-*bis*, comma 8, le parole: « dalla Direzione provinciale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ispettorato Territoriale del Lavoro »;

*c)* all'articolo 30-*bis*, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

*8-bis.* Qualora l'istanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8, di competenza dell'ispettorato Territoriale del Lavoro;

*d)* al comma 9, dopo le parole: « invita il datore di lavoro », sono aggiunte le seguenti: « o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

**13.03.** L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-*bis*.

*(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

*a)* l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 Regioni o Province autonome;

*b)* le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure per il riconoscimento associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

**13.05.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-*bis*.

*(Scambio di mano d'opera in agricoltura)*

1. All'articolo 2139, del codice civile le parole: « secondo gli usi » sono sostituite

dalle seguenti: « per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 ».

**13.04.** Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

« *i*) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015 ».

**13.017.** Cenni.

ART. 14.

*Al comma 1, dopo le parole: da parte di imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: , nonché da parte delle imprese agromeccaniche operanti nel settore nella filiera del contoterzismo.*

**14.1.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15.1.** Squeri.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Misure di semplificazione in materia di perizia tecnica nel settore agricolo)*

1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo,

dopo la parola « agrotecnico » aggiungere le seguenti « o agrotecnico ».

**15.01.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 16.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 5, le parole « 1,80 » sono sostituite dalle seguenti « 2,10 »;

*b)* all'articolo 6, comma 3, le parole « 1,80 » sono sostituite dalle seguenti « 2,10 ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001 n. 187 in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari.

**16.1.** Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)*

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla parte II, al numero 9), le parole: « , escluso quello destinato alla semina » sono soppresse;

*b)* alla parte 11-bis aggiungere la seguente voce: « 1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo »;



c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: « orzo destinato alla semina » sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: « orzo, » è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**16.01.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)*

1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi: « Acidità totale », « Acidità volatile », « Alcool » e « Limpidità » sono soppressi;

b) il capoverso: « Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100. » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100. »;

c) il capoverso: « Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100;

la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100;

la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100. » è sostituito dal seguente: « Ceneri: la birra

deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100. ».

**16.02.** Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 18.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)*

1. All'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

i) sostituire il n. 1) con il seguente « 1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022” »;

ii) sostituire il n. 2) con il seguente: « 2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022” »;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente « 1) al comma 1, lettera b), le parole “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2022 ».

**18.01.** Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)*

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giu-

gno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

**18.02.** Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

#### ART. 19.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 19.

*(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di agricoltura biologica)*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

#### « Art. 7.

*(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

*a)* perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale;

*b)* gravi e ripetute carenze con conseguenze sulla certificazione dei prodotti nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

*c)* mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione, con conseguenze sulla certificazione dei prodotti;

*d)* adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

*e)* adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

*f)* inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente, con conseguenze sulla certificazione dei prodotti.

2. La sospensione può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a non più di 12 mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

*a)* revoca del certificato di accreditamento;

*b)* emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a dodici mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

*c)* mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5.

5. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 3 comma 4, nei casi previsti dal

presente articolo, propongono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al Ministero inviando una relazione completa e circostanziata. La relazione di vigilanza deve essere inoltrata previo parere positivo, non vincolante, del Comitato Nazionale Vigilanza (CNV) ».

**19.8.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 7 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gravi e ripetute carenze nello svolgimento con le seguenti: gravi e ripetute carenze, con conseguenze sulla certificazione dei prodotti, nello svolgimento;*

c) *al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: , con conseguenze sulla certificazione dei prodotti;*

d) *al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: , con conseguenze sulla certificazione dei prodotti;*

e) *al comma 2, premettere il seguente periodo: La sospensione può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, e ha effetto dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento.;*

f) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo, propongono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al Ministero, inviando una relazione completa e circostanziata. Tale relazione di vigilanza è inoltrata previo parere positivo, non vincolante, del Comitato Nazionale di Vigilanza di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 ».

**19.4.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, capoverso « ART. 7 », alla lettera d), dopo le parole: discriminatori, inserire le seguenti: o di favore.*

\* **19.1.** Incerti.

\* **19.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **19.3.** Ciaburro, Caretta.

\* **19.5.** Gadda.

*Al comma 1, capoverso « ART. 7 », al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nel triennio di durata dell'autorizzazione con le seguenti: nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.*

\*\* **19.6.** Gadda.

\*\* **19.7.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)*

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: « e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione »;*

b) *il comma 4 è sostituito dal seguente: « Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica il divieto di utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale di-*

vieto viene revocato dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito. »;

c) al comma 5, le parole: « dall'ufficio territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'organismo di controllo »;

\* **19.01.** Gadda.

\* **19.03.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione »;

b) al comma 3, le parole: « pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'importo dell'obbligo pecuniario accertato »;

c) al comma 5, le parole: « fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito ».

**19.04.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Ab-

bate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

*(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione »;

b) al comma 5, le parole: « fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito ».

**19.02.** Gadda.

**ART. 20.**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4-bis sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

**20.1.** Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di masi chiusi)*

1. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « anche ».

**20.2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 21.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Semplificazioni in materia di accesso ai fondi)*

1. All'articolo 842 del Codice civile apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'esercizio della caccia e della pesca per l'accesso ai fondi è necessario il consenso del proprietario ».

**21.1.** Benedetti, Sarli.

ART. 22.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere l'estensione ad altre forme di finanziamento pubblico per la costituzione di aziende agricole delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di utilizzo dei mutui fondiari ivi pre-

visti anche per l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi;

**22.2.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, prevedere l'estensione alla generalità dei comuni dell'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

**22.1.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-bis.

*(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)*

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.

2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.

**22.01.** Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

#### ART. 23.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole:* , restano esclusi i prelievi di campioni biologici con finalità di caratterizzazione genetica.

**23.13.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 2 dopo la parola senza aggiungere la seguente* ulteriori.

**23.14.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni, l'analisi dei campioni e l'elaborazione dei dati sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore ».

**23.11.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole:* programma genetico, *inserire le seguenti:* così come il rilascio delle certificazioni genealogiche,;

*dopo le parole:* Enti selezionatori, *inserire le seguenti:* i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.

**23.6.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole:* programma genetico, in-

serire le seguenti: così come il rilascio della certificazioni genealogiche.

\* **23.3.** Incerti.

\* **23.9.** Gadda.

\* **23.19.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: Enti selezionatori, inserire le seguenti: i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.*

\*\* **23.4.** Incerti.

\*\* **23.10.** Gadda.

\*\* **23.20.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 aggiungere le seguenti per cui viene delegata la raccolta dati di campo.*

**23.15.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, alla lettera c) sopprimere le seguenti: nell'intero territorio nazionale.*

**23.16.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo l'unicità della registrazione e validazione dei dati.*

\* **23.1.** Incerti.

\* **23.17.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

\* **23.5.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **23.7.** Gadda.

*Al comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: sotto forma di associazioni temporanee di scopo o unioni di comparto con le seguenti: in forma stabile.*

**23.12.** Cillis, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Al comma 5, lettera a), n. 2, sopprimere le parole unioni di comparto.*

\* **23.2.** Incerti.

\* **23.18.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

\* **23.8.** Gadda.

#### ART. 24.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Allo scopo di sostenere le attività agricole e agro-meccaniche, in attesa di una revisione del codice della strada che tenga conto dell'effettivo utilizzo delle strade dei treni agricoli con massa complessiva superiore a 44 tonnellate, l'indennizzo di usura della strada di cui all'articolo 18 comma 5 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 per l'utilizzo dei predetti veicoli è ridotto del 70 per cento.

\* **24.3.** Caretta, Ciaburro.

\* **24.4.** Gadda.

\* **24.1.** Incerti.

\* **24.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### Art. 24-bis.

*(Semplificazione in materia di piante officinali)*

Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: « Sono altresì

escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare »;

2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « degli importatori e dei trasformatori di piante officinali », sono aggiunte le seguenti: « nonché delle organizzazioni del commercio delle piante officinali ».

**24.01.** Squeri.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Istituzione degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica)*

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 7. Le regioni, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

8. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

9. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

**24.04.** Caretta, Ciaburro.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Semplificazione in materia di Ambiti Territoriali di Caccia)*

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, le parole: « subprovinciali » sono sostituite con le seguenti: « non inferiori alle dimensioni provinciali ».

**24.05.** Caretta, Ciaburro.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)*

1. All'articolo 14 comma 7, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito l'ultimo periodo con il seguente: « Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale in correlazione alle variazioni degli indici di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia ».

**24.011.** Germanà, Golinelli, Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Disciplina in materia di ungulati)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 1571, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera d), le parole « al 31 dicembre o dal 1 novembre » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti « in forma collettiva, singola o in selezione »;



b) all'articolo 18, comma 2, le parole « La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1° sono soppresse »;

c) dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis.

*(Prelievo selettivo degli ungulati)*

1. Le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Il parere deve essere espresso nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dei piani di abbattimento.

2. Il prelievo venatorio di cui al comma 1, è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con i mezzi di cui all'articolo 131 esclusi quelli ad anima liscia, muniti di ottica di mira. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e province autonome e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

3. Il prelievo di selezione degli ungulati è consentito ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'ISPRA.

4. L'abilitazione conseguita ha validità fuori dai confini regionali, previ accordi di reciprocità tra le regioni.

5. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma mantengono la loro effica-

cia ed hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4 ».

2. All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « agli agenti dipendenti » sono inserite le seguenti: « delle regioni e ».

**24.08.** Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)*

1. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale qualora risultino conformi alla disposizione di cui al precedente comma 4. ».

**24.09.** Germanà, Golinelli, Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale

e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il controllo della fauna selvatica può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane.

2-ter. Il controllo di cui al comma 2-bis è autorizzato dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti gestori delle aree protette ed è volto a realizzare almeno una delle seguenti finalità: tutela della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole. »;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'esecuzione dei piani di abbattimento e di controllo straordinario, possono essere altresì utilizzati i coadiutori quali operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in possesso di licenza per l'esercizio venatorio. ».

**24.02.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela

delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 e anche mediante l'utilizzo di strumentazione per la visione notturna. Tale controllo, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora tali metodi risultino inefficaci, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Le guardie venatorie possono, altresì, avvalersi anche dei proprietari o dei conduttori dei fondi, purché IAP o coltivatori diretti, sui quali si attuano i piani medesimi, o da loro delegati, purché formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, delle guardie comunali e di altre persone formate munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

**24.010.** Golinelli, Germanà, Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri

Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico sono è stabilito annualmente dalle regioni interessate e sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero. ».

**24.03.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della specie cinghiale a integrazione del calendario venatorio)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria. Nel caso in cui siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono essere coadiuvati alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento da cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati dall'ISPRA.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse anche in modalità informatica dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti o agli organi di Polizia locale al fine di consentire i necessari controlli che possono

essere delegati a Guardie venatorie volontarie.

*5-quinquies.* Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

*5-sexies.* I capi abbattuti in operazioni di contenimento nei fondi di cui sono titolari proprietari o conduttori di cui al precedente comma *5-bis* restano nella relativa disponibilità, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

*5-septies.* Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti ai sensi del precedente comma *5-sexies*, anche manipolate o trasformate.

*5-octies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-ter* si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione delle regioni e delle province autonome ».

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole « nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 » aggiungere le se-

guenti: « ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d) sulla base di un parere espresso anche da istituti scientifici regionali ».

3. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario *ad acta* per realizzare interventi di contenimento delle specie cinghiale al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.

**24.012.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**24.06.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro della giustizia, Professoressa Marta Cartabia ..... 61

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza  
del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Ministro della giustizia, Professoressa  
Marta Cartabia.**

Il Comitato procede all'audizione del  
Ministro della giustizia, Prof.ssa Marta CAR-

TABIA, la quale svolge una relazione su cui  
intervengono, formulando domande e ri-  
chieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i  
deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI  
(M5S).

La Professoressa CARTABIA ha quindi  
svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	62
Audizione di Andrea Sodi, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze .....	62

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente VESCOVI.*

#### **La seduta comincia alle 11.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Interviene Andrea SODI, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze.

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

**Audizione di Andrea Sodi, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze.**

**La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.20.**

*(I lavori procedono in seduta segreta dalle 11.34 alle 11.55).*

Il dottor SODI svolge una relazione.

Pongono quesiti il PRESIDENTE, anche per conto del senatore FERRARA (M5S), e le senatrici BOTTICI (M5S) e BOTTO (Misto).

Il dottor SODI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiarito, su richiesta dell'auditore, che la seduta è pubblica tranne le parti per le quali è stato richiesto il regime di segretezza, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.10.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul sistema bancario e finanziario**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.55 alle 13.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	64
Audizione del Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori di tipo familiare, Gianni Fulvi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	65

#### AUDIZIONI

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### **La seduta comincia alle 19.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori di tipo familiare, Gianni Fulvi.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione, ricordando che il Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori di tipo familiare è un organismo associativo che comprende oltre

cento enti, presenti su tutto il territorio nazionale, e che svolge funzioni di raccordo tra comunità, anche attraverso attività di formazione e dibattito. Invita quindi l'audito a svolgere una breve relazione sulle principali criticità che caratterizzano il sistema degli affidi.

Gianni FULVI, svolge la relazione, illustrando una serie di problematiche emerse nell'attività delle comunità per minori e soffermandosi in particolare sui temi dei controlli, della mancata applicazione nelle regioni delle linee guida definite a livello centrale e delle carenze dei servizi sociali locali. Espone inoltre le iniziative adottate dal Coordinamento di cui è Presidente per garantire standard adeguati e uniformi tra le comunità.

Pongono quesiti la senatrice Maria SAPONARA (LEGA), le deputate Stefania ASCARI (M5S), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI), Celeste D'ARRANDO (M5S), e Laura CAVANDOLI, *presidente*, ai quali risponde Gianni FULVI.



Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 20.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.55 alle 21.05.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**La seduta comincia alle 21.05.**

**Comunicazioni della Presidente.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere una missione presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze e presso due comunità, individuate sulla base delle segnalazioni pervenute.

Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della Commissione quattro esposti, riservati, sui quali il tenente colonnello Andro svolgerà un primo esame, preliminare all'eventuale trasmissione ai competenti Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

**La seduta termina alle 21.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 ottobre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.05 alle 18.30.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo (Parere alla Commissione II) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo Luzi, sulla proiezione internazionale dell'Arma dei Carabinieri ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	5
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 310 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	6
--	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	10
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Emendamenti C. 1494-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	10

### II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	11
DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; <i>b)</i> Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica	

italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Diritti Umani della Rete Saharawi (Solidarietà Italiana con il popolo saharawi) e della rappresentante Saharawi in Italia, Fatima Mahfud ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	20
--	----

### IV Difesa

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano. Atto n. 308 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano. Atto n. 307 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di <i>Space Situational Awareness (SSA)</i> , basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA. Atto n. 306 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 305 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea <i>Principal Anti Air Missile System (PAAMS)</i> e dei radar <i>Long Range Radar (LRR)</i> per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo <i>Early Warning</i> ) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio). Atto n. 309 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .	23

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> )	24
--	----

### VI Finanze

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia

molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	36
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione del settore siderurgico ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	38
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	39
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	40
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Ministro della giustizia, Professoressa Marta Cartabia .....	61
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	62
Audizione di Andrea Sodi, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze .....	62
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	64
Audizione del Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori di tipo familiare, Gianni Fulvi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	65
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0161020\*